

Antichi ordinamenti ecclesiastici in diocesi di Trento agli inizi del secolo XX

Il capitolo cattedrale, il decano Inama e il vescovo Endrici (1904–1913)*

Vittorio Carrara

Una visione del mondo non muore sul colpo e un'altra non nasce, non le subentra, già adulta, nemmeno in seguito a eventi particolarmente traumatici e di portata formidabile. Se la Rivoluzione assestò un colpo durissimo alla Chiesa, la lenta e progressiva diffusione della sensibilità illuminista e positivista ne mise in crisi le forme di pensiero, sul fondamento del quale erano concepite le istituzioni ecclesiastiche, le loro modalità di azione e di intervento nel mondo, la coscienza di sé e del proprio ruolo da parte del clero.¹ Eppure l'accezione tradizionale, secondo la quale queste istituzioni e questo ruolo erano intesi, resistette ancora molto a lungo, tanto più fedele all'impronta originaria quanto più si manifestava in luoghi appartati e lontani dalla civiltà industriale, laddove la Chiesa e il clero, soprattutto il clero curato, serbavano integri i caratteri e il carisma dell'autorità, dotata della potestà suprema sulle coscienze e pure di mandati vincolanti nell'ambito della società civile.² Tale prestigio era stato anzi riaffermato, talvolta, dalle strategie e dalle contromosse messe in campo dalla Chiesa per reagire all'attacco violento che le veniva portato su più fronti³ e agevolmente tramandato per mezzo dell'incontestabile sapienza giuridica e normativa che regolava da secoli le istituzioni e le funzioni ecclesiastiche.

Angelo Gambasin ha ben mostrato come il giovane Celestino Endrici (1866–1940), alla sua consacrazione alla sede episcopale di Trento (1904), raccogliesse l'eredità di una struttura diocesana di antica concezione, ancor ricca di istituti secolari che tendevano a rimanere ai margini del controllo vescovile: giurisdizioni religiose immunitarie, mense capitolari e chiese arcipretali

* Desidero ringraziare Giuseppe Albertoni, Emanuele Curzel e d. Livio Sparapani direttore dell'Archivio diocesano trentino di Trento (ADT nel testo).

1 Giovanni MICCOLI, "Vescovo e re del suo popolo". La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria. In: Giorgio CHITTOLINI/Giovanni MICCOLI (a cura di), Storia d'Italia. Annali, IX: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, Torino 1986, pp. 881–928.

2 Per il contesto locale si vedano le acute osservazioni di Ugo PISTOIA, Voci di Primiero. Un bollettino parrocchiale trentino tra fascismo e dopoguerra. Schede di lettura. In: Archivio trentino (2004) 1, pp. 97–132.

3 Giuseppe BARTELLI, Clero secolare e società italiana tra decennio napoleonico e primo Novecento. Alcune ipotesi di rilettura. In: Mario ROSA (a cura di), Clero e società nell'Italia contemporanea, Roma/Bari 1992, pp. 44–123.

collegiate, un numero rilevante di stazioni di cura d'anime in giuspatronato privato, popolare o in mano agli ordini regolari.⁴ Endrici si adoperò con vigore per avocare a sé il pieno diritto di collazione dei sacerdoti in cura d'anime, favorendo, “secondo lo spirito della Chiesa”⁵, la trasformazione in parrocchie di curazie, cappellanie, espositure indipendenti o dipendenti a vario titolo da enti e soggetti disomogenei rispetto a un moderno ordinamento diocesano.

Nel frastagliato panorama religioso della diocesi tridentina e nel clima conflittuale che talvolta contraddistingueva le relazioni tra i vari *ordines* e le diverse amministrazioni clericali⁶, la vicenda del capitolo cattedrale è sicuramente marginale.⁷ Tuttavia essa assume un valore esemplare, connotata dai caratteri di una straordinaria persistenza, regolata da istituti che scandivano, ancor vigenti e immutati da secoli, la vita liturgica e religiosa del collegio.

Gli accenti polemici, che talvolta si colgono nel dialogo epistolare tra il giovane presule e il vecchio decano Inama (1835–1912)⁸, appaiono come la manifestazione esplicita di un conflitto generazionale. L'energia di un pensiero pastorale moderno, con giustificate ambizioni accentratrici, formatosi alla scuola della dottrina sociale di papa Leone, si scontrava con una resistenza a tratti angustamente conservatrice, mobilitata allo scopo esclusivo di difendere lo *status* privilegiato di cui godevano il capitolo e i suoi componenti, forti della tradizione consuetudinaria cui incondizionatamente si appellavano. La dimensione storica

4 Angelo GAMBASIN, La Chiesa trentina e la visita pastorale di Celestino Endrici nei primi anni del Novecento. In: Alfredo CANAVERO/Angelo MOIOLI (a cura di), De Gasperi e il Trentino tra la fine dell'800 e il primo dopoguerra, Trento 1985, pp. 343–378. Sugli studi di storia della Chiesa trentina durante i primi decenni del '900 mi permetto di rimandare a Vittorio CARRARA, Contributo alla storia della storiografia del Trentino-Südtirol. L'ultimo impero (1900–1918). In: Studi trentini di scienze storiche 82 (2003) sez. I 4, pp. 817–830, ora anche in: Oswald ÜBEREGGER (Hg.), Zwischen Nation und Region. Weltkriegsforschung im interregionalen Vergleich. Ergebnisse und Perspektiven, Innsbruck 2004, pp. 163–177; cui si debbono aggiungere: Severino VARESCI, Il nuovo regime della Chiesa di Trento nel secolo XIX. In: Studi trentini di scienze storiche 83 (2004) sez. I 3, pp. 297–337, Maria GARBARI, L'età di Celestino Endrici. In: Studi trentini di scienze storiche 83 (2004) sez. I 4, pp. 517–530 e Vittorio CARRARA, Modernismo “pratico” e modernismo “filosofico”. Il caso del Trentino (1904–1914), c.s.

5 La citazione è da una lettera di Endrici al decano di Condino. Il vescovo spiegava le ragioni del suo programma e dei “conclusi dell'Episcopato austriaco, tendenti a redimere, secondo lo spirito della Chiesa, il diritto di nomina dei parroci in mano della Chiesa stessa. Per elevare a parrocchia si esige la rinuncia al jus eligendi, che diventa di libera collazione vescovile, restando gli oneri del patronato alla comunità. Io vorrei trovare in questa azione con me concordi e favorevoli i decani ed i parroci interessati, perché si tratta di far sparire finché sia possibile il nome di curazia per trasformarla in quella più canonica di ‘parrocchia’”: ADT. Acta ep. Endrici, b. 2, n. 200, Trento 1907 [minuta]. Al riguardo si veda soprattutto VARESCI, Il nuovo regime, pp. 329–334.

6 Si veda a es. ADT. Acta ep. Endrici, b. 5, n. 37, Endrici al decano di Malè, Trento, 22.II.1910 [minuta]. Il vescovo aveva concesso al curato di Monclassico la facoltà di binare la messa domenicale, giacché i frati cappuccini del convento di Malè rifiutavano la seconda messa pro popolo a causa di una ripicca contro il sacerdote: “facea sinistra impressione questo incaponirsi dei padri [...] a non voler venire; si credeva necessario distruggere la coscienza della loro necessità che mano mano potrebbe rendere la posizione dei frati abbastanza molesta e pesante per il clero secolare”.

7 Sui capitoli cattedrali dal punto di vista giuridico-canonico cfr. Simon AICHNER, Compendium iuris ecclesiastici ad usum cleri, ac praesertim per imperium Austriacum in cura animarum laborantis, Brixinae 1905¹⁰, pp. 415–429.

8 Hanns INAMA-STERNEGG, Geschichte aller Familien Inama, Innsbruck 1978, pp. 127–129.

della lunga durata può dunque essere accolta come chiave di lettura per tentare di comprendere i caratteri dell'istituzione capitolare e lo spirito che animava l'atteggiamento reazionario del collegio canoniale. Non pare dunque inopportuno dare uno sguardo alla storiografia medievistica e di età moderna, peraltro molto significativa per quel che concerne il nostro tema. Il volume importante di Emanuele Curzel, dedicato alla storia del capitolo cattedrale di Trento nell'età di mezzo⁹, permette di accertare che la definizione e le funzioni degli *officia* capitolari rimasero *grosso modo* gli stessi nel corso dei secoli. Giudicando che il collegio canoniale fu sempre efficacemente controllato dall'autorità vescovile, Curzel rileva che solo l'attività normativa trecentesca del vescovo Enrico da Metz dette origine a uno statuto capitolare vero e proprio. Mentre gli interventi vescovili successivi non affrontarono la materia organicamente, ma si limitarono a contribuire alla redazione di un *corpus* normativo a struttura aperta, una sorta di centone di articoli e rescritti estrapolati da costituzioni sinodali diocesane o da lettere di conferma e di esenzione, vescovili o papali.¹⁰

Questa indolenza legislatrice, mentre attestava l'inettitudine canonistica del capitolo, ne favoriva la tendenza a perpetuare nel tempo usi inveterati e spesso contrari alla normativa del Tridentino, nonché l'abitudine a fondare ogni argomentazione difensiva su di una pretesa consuetudine locale con vigore di legge inattaccabile – o modificabile solo da un atto ufficiale proveniente dalla curia romana.

Sono numerosi i vescovi che nel corso dei secoli si lamentano della pigrizia dei beneficiati, poco solerti nell'ufficiatura canonica della cattedrale, ma vigorosi nel difendere i loro privilegi, sia quelli di natura economica, sia quelli derivati dal vantaggio di scansare gli obblighi. Alla metà del Settecento il vescovo Firmian ricordava che nemmeno il cardinal Madruzzo era riuscito a far rinnovare gli ordinamenti statutari, pur avendo ottenuto di elevare l'obbligo di residenza dei canonici in cattedrale a otto mesi l'anno.¹¹ Nessuno aveva invece potuto far rispettare il dovere di presenziare in coro per l'ufficiatura completa delle ore liturgiche: “pervetusta consuetudine freti, a matutino, laudibus, a prima abesse solent”, dichiarava il vescovo Alberti nel 1760.¹² D'altra parte la renitenza ad accogliere le novità, quando comportassero elasticità e spirito di

9 Emanuele CURZEL, *I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo*, Bologna 2001. Cfr. anche: *Canonici delle cattedrali nel Medioevo* (Quaderni di storia religiosa 10), Sommacampagna (Vi) 2003.

10 CURZEL, *I canonici*, pp. 281–288; cfr. Cecilia NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579–1581)*, Bologna 1993, pp. 109–111 e Luciana ECCHER, *Le costituzioni sinodali di Nicolò da Brno, c.s. Si considerino infine le osservazioni dello stesso Endrici, riportate infra nel doc. n. 1.*

11 Ugo PAOLI (a cura di), *Le “relations ad limina” dei vescovi di Trento nell'Archivio segreto vaticano (secoli XVI–XVIII)*, Trento 2000, p. 274, dalla relazione del vescovo L.E. Firmian, 8.VII.1754.

12 *Ibidem*, p. 304, dalla relazione del vescovo F.F. Alberti, 20.XII.1760.

rinunzia, era un tratto tipico di gran parte dei capitoli dei territori asburgici, come notava un canonista dei tempi moderni.¹³

A conclusione della sua opera, Curzel si chiede se la collegialità del capitolo non fosse più che altro un'etichetta, se il capitolo non esistesse piuttosto "come immagine che come realtà dotata di una sua forza intrinseca, superiore alla sommatoria delle singole volontà".¹⁴ In effetti le energie profuse dai canonici – anche da quelli del secolo XX – per mantenere inalterati i diritti acquisiti sembrano riguardare aspetti rivendicativi di natura e caratteristiche del tutto private. Tale attività, perciò, non si esercitava tanto su questioni davvero rilevanti, in grado di muovere un potere concorrenziale rispetto a quello sovraordinato, ma per faccende minute, connesse con la ritualità delle abitudini della vita clericale quotidiana. Si può infine considerare, tuttavia, che questa difesa strenua e oltranzista era pur avanzata a livello collegiale cioè in nome dell'istituzione capitolare.

La prebenda canonica era un traguardo riservato a una ristrettissima *élite* clericale. Ma anche il modesto beneficio legato all'ufficio di mansionario¹⁵ costituiva un obiettivo tanto ambito quanto lontano per i sacerdoti della diocesi, per alcuni di quei preti stanchi della dura disciplina della cura d'anime.¹⁶ Se era difficile diventare un semplice cappellano in cattedrale, figuriamoci un canonico! Papa Pio, che aveva raccomandato personalmente e con sollecitudine un sacerdote trentino per uno stallo capitolare, dovette aspettare un anno per vedere esaudite le ambizioni del suo assistito.¹⁷ Raccomandazioni assai

13 AICHNER, *Compendium*, pp. 418–419, rileva che nella maggior parte dei capitoli cattedrali di Austria e Germania non furono mai istituite le due prebende canonicali legate agli uffici di teologo e di penitenziere, previste dal Tridentino, e poi raccomandate dal Concordato tra l'Impero asburgico e la Chiesa di Roma, del 1855 (ad art. XXIII. Leggo il testo del Concordato in Giambattista PERTILE, *Corso elementare di giurisprudenza ecclesiastica, avuto speciale riguardo al diritto vegliante nell'Impero austriaco*, 3 voll., Padova 1861–1862, I, pp. 255–264). A Trento queste due prebende furono invano prescritte per il capitolo da Ludovico Madruzzo, nelle costituzioni sinodali del 1593 (NUBOLA, *Conoscere*, pp. 109–111). Nella città del Concilio, tuttavia, l'ufficio del penitenziere fu introdotto forse proprio per disposizione del Concordato del 1855: cfr. *infra*, doc. n. 2 ad § 52.

14 CURZEL, *I canonici*, pp. 447–449.

15 *Ibidem*, pp. 347 ss. I mansionari, cappellani, cantori erano sacerdoti che coadiuvavano i canonici capitolari in tutte le operazioni connesse con l'officiatura liturgica della cattedrale. Talvolta svolgevano anche compiti che invece a questi sarebbero spettati, v. *infra* doc. 1.

16 ADT. Acta ep. Endrici, b. 2, il curato Enrico Mattei al vescovo Endrici, Matassone 10.X.1907: il prete era mortificato ed esausto a causa delle pessime relazioni col suo comune: "Mi tengo sicuro che in caso d'una mia fuga da qui vorrà l'Ill.ma e R.ma Altezza Vostra appoggiarmi e difendermi. [...] Per dare, semel pro semper [...] una lezione a certi comuni, non si potrebbe far sì di destinarli ad un'altra cura, per avventura vacante o vacatura?". Poi passava alla soluzione ottimale: dacché s'era liberato un beneficio in cattedrale "io ho gran passione pel canto gregoriano e per la musica in genere, tanto che tempo fa osai ricorrere" a un posto di mansionario ...

17 ADT. Acta ep. Endrici, b. 2, n. 320, Roma, 16.V.1907: autografo di Pio X, col quale il pontefice raccomandava d. Antonio Tait, in disagiate condizioni economiche, per un posto di canonico; *ibid.*, n. 359, mons. de Montel a Endrici, Roma, 24.XI.1907: il sacerdote, rappresentante dell'episcopio tridentino in Roma, riferiva di un'udienza col papa, nella quale, fra l'altro, Pio X gli aveva chiesto di Tait. De Montel, su mandato di Endrici, gli aveva comunicato che c'erano alcuni ostacoli per il canonicato ma aveva assicurato che il vescovo si sarebbe adoperato presso il governo per far ottenere al Tait un aumento della pensione tale da raggiungere l'ammontare della prebenda canonica. Inoltre il vescovo avrebbe fatto di tutto per assegnare al Tait il primo canonicato che si fosse reso vacante; *ibidem*, b. 3, n. 186, Trento, 27.VIII.1908: d. Antonio Tait, finalmente nominato canonico, ringrazia il vescovo per l'interessamento.

meno titolate, come quelle del vescovo, sovente rischiavano di non aver alcuna possibilità di successo, bloccate dall'argomento ineccepibile dell'insufficienza di cassa per la copertura della prebenda, che non era poi altro che uno stipendio versato dal governo.¹⁸ Al decano, mons. Giovanni Battista Inama, spettava l'onere di presentare al vescovo le ragioni del diniego, compito che svolse più di una volta e con una certa disinvoltura.¹⁹

Inama era un prete che rivendicava alla Chiesa e al suo carisma il prestigio indiscusso e intangibile dell'antico regime. Ancor giovane non aveva digerito le leggi confessionali (1874) con cui l'Austria aboliva unilateralmente il Concordato con la Chiesa di Roma (1855).²⁰ Ma il suo porsi contro lo statalismo asburgico e contro gli abusi dei dominanti, nella dimensione confidenziale esplicitamente polemico o addirittura collerico²¹, non si doveva tanto a uno spirito fieramente difensivo della *libertas ecclesiae*, quanto piuttosto alla nostalgica rievocazione dell'*ecclesia triumphans*, della Chiesa dominatrice e autoritaria strenuamente e inutilmente difesa sino all'ultimo da Pio IX. Di un catechista, a suo dire diligente ma poco deciso, riferiva che non era dotato della "franchezza necessaria a sfolgorare le massime perverse dei tristi tempi che corrono".²² Qualità che dal suo punto di vista certo non gli mancava e che il vescovo dovette saggiare in più di un'occasione. Quando il giovane e neoeletto Endrici decise di cambiar nome al periodico "Voce cattolica", Inama, infuriato, gli inviò una lettera in cui si permetteva di "sfolgorare" la suprema autorità diocesana con una chiusa davvero impertinente: "Sempre del resto ossequiente a chi è unto di superiore unzione".²³ Questo temperamento spigoloso, Inama lo mise al servizio del capitolo, o meglio, della difesa dei privilegi dei canonici. Endrici, che sapeva di non aver la forza né di correggerli né tantomeno di eliminarli, aveva sollecitato il decano a far diretta richiesta alla s. Congregazione

18 Joseph KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964, pp. 501–512.

19 ADT. Acta ep. Endrici, b. 4, n. 85, il decano Inama al vescovo Endrici, Trento, 17.IV.1909: il capitolo non può accogliere la domanda di Endrici di assegnare un beneficio capitolare a d. Eduardo Moreschini. I beneficiati attualmente sono dieci e non c'è più cassa. Essi inoltre hanno già chiesto un aumento del salario poiché sono cresciuti gli affitti delle abitazioni.

20 Johannes Baptist ZWERGER, *I progetti di leggi confessionali presentati al parlamento il 21 gennaio 1874*, trad. it. sulla terza ed. orig. tedesca per G.B.I.S., Trento 1874. Inama cura la traduzione di questo volumetto, opera del vescovo di Seckau (dal 1867 al 1893). Il vescovo di Seckau (diocesi di Graz-Seckau dal 1963) era eccezionalmente di nomina arcivescovile (arcidiocesi di Salisburgo), non imperiale. Il che può in parte giustificare i toni molto polemicici e i contenuti assai critici, nei confronti del governo, del libro di Zwerger. Su questi temi si veda almeno Peter LEISCHING, *Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien*. In: Adam WANDRUSZKA/Peter URBANITSCH (Hg.), *Die Habsburgermonarchie 1848–1918, IV: Die Konfessionen*, Wien 1985, pp. 1–247.

21 ADT. Acta ep. Endrici, b. 1, n. 130, mons. Inama, in qualità di presidente del Comitato diocesano al vescovo Endrici, Trento, 13.I.1905: "Se non si adula, se non s'incensa un governo che tollera bestemmie [...] persino contro il santissimo Sacramento, si è irredentisti; se non si adotta il metodo tedesco a dimostrare fedeltà, amore, attaccamento a Casa d'Austria, cosa che non si confà coi nostri costumi, si è nemici dell'Impero. Si facciano friggere".

22 ADT. Acta ep. Endrici, b. 5, n. 231, Inama decano al vescovo Endrici, Trento, 6.VII.1910: "Il catechista insegna bene, non c'è che dire, moralizza più degli anni scorsi, ma non pare che abbia la franchezza necessaria a sfolgorare le massime perverse dei tristi tempi che corrono".

23 ADT. Acta ep. Endrici, b. 1, n. 206, mons. Inama al vescovo Endrici, Trento, 19.XII.1905.

del concilio perché ottenesse un documento di conferma degli statuti, ossia di esenzione dagli obblighi disattesi. I canonici pretendevano, tra l'altro, di non presenziare mai in capitolo per il matutino (eccetto che per certi giorni detti pontificali e canonicali), di ridurre il numero dei prebendati da 12 a otto, e di far quattro mesi di vacanza l'anno invece che tre. La s. Congregazione, perentoriamente, dichiarava che "prout petitur non expedire", anche se ammetteva che sarebbe disposta a concedere l'anticipazione del matutino dopo i vesperi (ma con l'obbligo dei canonici a presenziarvi) e pure la riduzione *ad tempus* dei beneficiati. Inama riferiva il responso della Congregazione a Endrici, insieme alla deliberazione conseguente che il capitolo di rimando si affrettava ad adottare.²⁴ I canonici non si sentivano vincolati da un'espressione autoritativa, o meglio argomentavano in modo da non considerarla tale. Con una requisitoria imbevuta di formalismo, non priva di una certa maestria, Inama dichiarava al vescovo l'intenzione del capitolo di sottrarsi ai doveri suggeriti dalla Congregazione:

"E la risposta della s. Congregazione 22/11/1905 'non expedire' non è per nulla una siffatta legge proibitiva. 'Non expedit' significa: non è bello, buono, utile, conveniente; non torna a conto, non giova; non è necessario concedervi le grazie domandate, ma non può nel contesto significare: vi proibiamo tali consuetudini. E posto che nello stile curiale si dia al 'non expedire' un'altra supposizione, pel capitolo quella risposta non corrisponde a una *lex obscura, dubia, inintelligibilis*, che non obbliga e non muta affatto lo stato della questione."

Il capitolo dunque si sottraeva bellamente al *non expedit* di Roma e riaffermava il suo diritto a mantenere il vecchio costume di partecipare al matutino solo in occasione dei pontificali e dei canonicali, perché "queste osservanze sono pel capitolo consuetudini fornite di tutte le condizioni canoniche per la loro legittimità" ed "è oggi dottrina difesa anche in Roma, che possano introdursi consuetudini in materie disciplinari anche contro il concilio di Trento, che pure contro il diritto canonico, sotto la tolleranza della Chiesa". Dichiarazione falsa, anche sotto l'aspetto formale, giacché erano le consuetudini *contra leges* ad aver bisogno di legittimazione per essere accettate, non il contrario.²⁵ Il culmine della pretestuosità era poi raggiunto allorché Inama poneva innanzi l'argomento dell'inviolabilità del giuramento prestato (su statuti non approvati) da ogni nuovo conferito

24 ADT. Acta ep. Endrici, b. 2, n. 87, Inama a Endrici, Trento, 25.VI.1906.

25 AICHNER, Compendium, pp. 422-423: qualora un capitolo accampi un diritto di esenzione dai canoni è tenuto a presentare i relativi documenti apostolici di dispensa: "Non enim statutum vel consuetudo suffragatur praxi contrariae, qua se canonici ab aliquis horis exemptos esse putant".

“per obbligo statutario i Canonici venivano e vengono tuttora immessi in possesso del beneficio con certe solennità, fra le quali vi è il giuramento, nella cui formola si dice fra il resto: ‘Iuro quod... ac consuetudines laudabile ven. capituli Tridentini hactenus observatas firmiter et inviolabiliter observabo, et numquam contra ea seu eas quovis modo facere vel venire volo, dummodo superiores leges non obstant’. Vincolati da tale giuramento come potrebbero i canonici esimersi dalle osservanze inveterate e passate in legittima consuetudine fino alla emanazione di una legge in contrario? Nol possono, né interrompendole sponte non si sentono di assumere tanta responsabilità pei futuri canonici”.

La conclusione della lettera sfiora i toni dell'irrisione: i canonici avevano fatto il loro dovere, esaminando i buoni consigli della congregazione e rigettando, sicché

“se V. Altezza R.^{ma} vuole rendere il suo desiderio efficace, specialmente rispetto ai due punti materialmente contrari al Tridentino, voglia compiacersi di trattare egli solo la causa con Roma, alla cui finale decisione il Capitolo non mancherà di rendersi ubbidientissimo. Solo si prega che qualora i canonici vengano obbligati ad assistere sempre il matutino, lo possano fare per rappresentanza di due o tre di essi per turno, e il matutino possa sempre anticiparsi dopo i vespri e la compieta.”

Nonostante il ricorso a Roma, o forse proprio in virtù di questo appello a un'autorità troppo lontana, Endrici non riusciva a venirne fuori, imprigionato da una serie di argomenti formalmente assai eccepibili, ma praticamente insidabili. Gli stessi argomenti che, circa due anni dopo, Inama avrebbe riutilizzato di fronte al vescovo, il quale aveva nuovamente avanzato un tentativo – questa volta diretto – per far officiare la cattedrale ai canonici per nove mesi l'anno, anziché per otto.²⁶

Doveva scoppiare un caso in cui il disaccordo tra le due autorità religiose si manifestasse in modo aperto ed esplicito, in cui il vescovo assumesse, per quanto era nelle sue possibilità, una posizione ferma e decisa²⁷: Endrici voleva fornire il sostentamento a un sacerdote tedesco, che si sarebbe occupato principalmente di un ufficio di curia, al provicariato per la parte tedesca della diocesi. Il prete, pensava Endrici, avrebbe potuto giovare di un beneficio, resosi vacante, legato alla mansione di cappellano corale della cattedrale – non di una

26 ADT. Acta ep. Endrici, b. 3, n. 267, mons. Inama al vescovo Endrici, Trento, 7. XI.1908. In seguito alle pressioni del vescovo il decano dichiarava di non esser riuscito a imporre al capitolo l'estensione della residenza in cattedrale da otto a nove mesi l'anno: il decano poteva proporre, non imporre. Ancora una volta suggeriva al vescovo di ottenere un ordine esplicito e autoritativo da Roma.

27 ADT. Acta ep. Endrici, busta 2, n. 343, mons. Inama al vescovo Endrici, Trento, 1. XI.1907 e risposta in minuta del vescovo, Trento, 3. XI.1907, che si riproduce infra, doc. n. 1.

prebenda canonica dunque. La risposta negativa di mons. Inama fu tanto inappellabile, quanto sofisticata. Nella requisitoria a sfavore della candidatura il decano esordiva con una sentenza davvero inopportuna: “Nemo potest duobus dominis servire”, ossia non era possibile che un solo sacerdote detenesse i due uffici, di impiegato di curia e di cappellano corale supplente. “Daltronde i cappellani corali – spiegava Inama – devono tutti osservare il regolamento, che esige anche e spesso prestazioni di ufficiatura straordinarie e lunghe” e inoltre “non furono mai occupati nel coro della cattedrale sacerdoti tedeschi, per cui non può il capitolo decampare dalle consuetudini legittime, che ha giurato di osservare”. La missiva era suggellata da una conclusione venata di sarcasmo: “All’occhio perspicace di V. Altezza non isfuggirà la convenienza di questa risposta alla Sua delicatissima domanda”.

Allegato al responso si conserva la minuta della lettera con la quale Endrici controbatteva punto per punto alle speculazioni di Inama [*infra* doc. n. 1]. Il vescovo non poteva tollerare l’uso sconveniente del pensiero di Cristo, servendosi del quale, più o meno inconsciamente, Inama aveva finito per equiparare il ministero episcopale a mammona. Endrici coglieva l’occasione per fustigare l’inerzia indolente dei canonici e il formalismo un po’ vacuo con cui s’invocava il giuramento a legittimazione di privilegi corporativi. Inama aveva pure la facoltà di accogliere chi voleva nel *corpus* canonico, ma non aveva il potere di impedire al vescovo di servirsi dei sacerdoti incardinati nella cattedrale, “soddisfatto che abbiano al loro dovere di coro e di altre ufficiature”.²⁸

Non è opportuno enfatizzare la portata di questi contrasti. Quando Inama morì (1912) il vescovo indirizzò ai canonici una lettera commemorativa molto lusinghiera²⁹ ed è probabile che i rapporti col capitolo divenissero più distesi [doc. n. 2 §§ 59-60]. Eppure alla vigilia della Grande Guerra, Endrici, che era riuscito a far redigere un nuovo statuto capitolare, non aveva ancora ottenuto l’eliminazione di quei privilegi che erano stati il cruccio suo e dei suoi predecessori. Ancora era costretto ad appellarsi e a sollecitare Roma per un atto autoritativo che i canonici, proprio perché non arrivava mai, si dichiaravano prontissimi ad accogliere: “Simul vero paratos se dicunt ad obedientiam praestandam decisioni S. Sedis, quam invero super hanc et antea nominatas consuetudines” [doc. n. 2 §§ 55-56].

1. Il vescovo Celestino Endrici al preposito del capitolo Giovanni Battista Inama

Trento, 3.XI.1907

ADT, *Acta ep. Endrici*, b. 2, n. 343, minuta

Reverendissimo Preposito.

Spiacente che il Rev[erendissi]mo Capitolo a voti unanimi abbia respinto la mia domanda di assegnare

28 Cfr. *infra* doc. n. 2 ad § 60.

29 ADT. *Acta ep. Endrici*, b. 7, n. 47, Endrici al capitolo, in morte di mons. Inama, Trento, 3.II.1912.

i frutti di un beneficio corale, sia pure *ad tempus*, ad un sacerdote tedesco che doveva fungere in pari tempo da assistente al canonico, pro-vicario nell'ufficio di cancelleria curiale; non posso celare la sorpresa che mi recò tale deliberazione, nel mentre Ella prima e dopo del conchiuso capitolare dava buone speranze alla mia modesta domanda.

Vuol dire che la provvidenza aprirà qualche altra via per provvedere ai cresciuti bisogni di personale, colla maggior parsimonia dello stesso, poiché nelle attuali circostanze io devo ripetere le parole del divin Salvatore: "Messis quidem multa, operarii autem pauci; rogate ergo Dominum messis ut mittat operarios in vineam suam".

Non posso però accogliere le ragioni addotte nella sua dissertazione per appoggiare il rifiuto.

Ella parla di incompatibilità di uffici citando molto fuor di posto la sentenza del divin Salvatore: "nemo potest duobus dominis servire" perché l'adempimento del doppio ufficio in parola ridonda a servizio dello stesso Signore e della stessa Chiesa, senza contrasto tra mammona e Dio. L'ufficio di ufficiale di curia si compone benissimo con un cappellano corale, come lo comprova il fatto che due beneficiati fungono da impiegati di curia; lo conferma ancora il fatto che persino canonici, diligenti all'ufficiatura, sono addetti in pari tempo alla Curia, come utili e laboriosi impiegati della stessa. Fu sempre pratica diocesana che i sacerdoti addetti alla Curia ed in pari tempo beneficiati abbiano tutto il tempo necessario per assistere a tutte le funzioni, ufficiature, brevi o lunghe, ordinarie o straordinarie che sieno.

Dirò di più che questa extra-occupazione, a pro della diocesi ed in aiuto dell'Ordinario, di chi gode un beneficio nella cattedrale, è doverosa ed in piena conformità ai s. canoni, ed alla storia della Chiesa; è voluta dallo spirito che deve informare i sacerdoti di G.C., siano pure beneficiati, i quali nei considerevoli spazi di tempo libero dall'ufficiatura non possono né devono oziare, quasi la s. Chiesa abbia scritto in fronte ai beneficiati ecclesiastici: "Haec otia Deus nobis fecit".

Come vede la incompatibilità dei due uffici da lei con troppa facilità e perentoriamente asserta si riduce a ben misera cosa. Ella parla di cappellani corali e per giunta supplenti. Che se con questo volesse indicare che i beneficiati debbano supplire i canonici nel coro, la sua affermazione sarebbe deplorabile, perché un obbligo di giustizia stringe in forza dei s. canoni i canonici ad assistere personalmente al coro; che se consuetudini invalse hanno limitato la presenza dei canonici a questo sacro ufficio, non è certo questa una di quelle consuetudini che meritano di essere giurate a maggior gloria di Dio, ma tutt'al più tollerate in vista delle umane debolezze.

Non capisco per conseguenza nemmeno la seconda ragione, che cioè l'accettazione della mia proposta costituisca un reato di giuramento violato, dal che Dio guardi me e tutti i miei sacerdoti.

L'invocare in questa vertenza il giuramento fatto sulle consuetudini è, per dir poco, una cosa fuor di posto, perché come Ella ben sa dalla Teologia Morale i giuramenti promissori seguono la natura e le fasi della promessa, consuetudine, legge, a cui ineriscono: se queste sono labili ed in casi concreti dannose al bene comune, il giuramento cade da sé, o certo dispensabile. Ed in questo riguardo ricordo come Ella, Monsignore, scriveva al sottoscritto che statuti e regolamenti capitolari più che tali sono una somma di rescritti pontifici, vescovili e consuetudini invalse di ogni qualità, tanto che sarebbe stato prezzo dell'opera riordinare tutto l'organismo, come feci cenno, se non erro, nel decreto visitale, in conformità alle sue relazioni. Per questo dissi che non era il caso di invocare come causa della negativa datami, il giuramento prestato.

Finalmente il terzo motivo addotto, che potea esser l'unico ragionevole, quello cioè di non creare precedenti nel personale dei cappellani corali, io lo avea prevenuto nel senso che la natura stessa del magro beneficio non offriva base solida per creare precedenti, offrendo sì poche attrattive. Del resto, qualora mi fosse stata portata innanzi questa ragione colle dovute spiegazioni vocali, avrei disposto in modo che il precedente era escluso, e che il provvedimento fosse puramente interinale; ciò che non mi fu possibile fare di fronte al rescritto stilizzato in modo così perentorio.

Avrei preso a semplice notizia la partecipazione fattami, benché negativa, se essa non si fosse diffusa in motivazioni che oggettivamente contengono apprezzamenti e norme di indole generale restrittive della libertà di azione dell'Ordinario nel governo della diocesi. Per il che sento il dovere di dichiarare che, in conformità alle leggi ecclesiastiche ed alla costante pratica dei venerati e santi miei predecessori, mi riservo piena libertà di disporre dei miei sacerdoti addetti al coro, soddisfatto che abbiano al loro dovere

di coro e di altre ufficiature, per quelli uffici od occupazioni che in Domino reputerò utili al bene della Chiesa e della società, travagliata ed insidiata da tanti nemici, che impongono azione, lavoro a tutto il clero, destinato secondo la sua sovranaturale missione a cooperare per restaurare omnia in X^o.

Osservo ancora, richiamandomi a quanto sopra ho detto, che la grande scarsenza di clero e le cresciute esigenze dei paesi non mi permettono di levare altri sacerdoti dalla cura d'anime, finché coll'aiuto di Dio non si muteranno le circostanze, per rimpiazzare posti che eventualmente si rendessero vacanti nel corpo dei cappellani corali.

Incombe quindi l'obbligo a tutti i sacerdoti di imporsi la massima parsimonia di personale e di comporre le cose in modo che tutta l'attività e la forza degli stessi sia consumata al servizio di Dio e della sua Chiesa, senza riserve e restrizioni. Questo stato di cose e di urgenti necessità vorrei che non si perdesse mai di vista nelle deliberazioni del Re[verendissimo]mo Capitolo riflettenti specialmente le occupazioni del personale addetto al coro, e questo tanto più me lo aspetto perché esso è chiamato in prima linea a coadiuvare e facilitare il governo della diocesi assecondando con cuor generoso et animo volenti le sollecitudini pastorali del Vescovo che inviano unicamente alla gloria di Dio, al bene della Chiesa e della società cristiana, per il bene delle quali istituzioni non dobbiamo risparmiare sacrifici, memori che "quotquot sumus sacerdotes ad Dei gloriam et animarum salutem praeprimis constituti sumus".

Ed ora a Lei giudicare della chiusa della sua lettera: "All'occhio perspicace di V. Altezza non isfuggerà la convenienza di questa risposta alla sua delicatissima domanda".

Il Signore La benedica, come io La benedico.

Trento 3 Novembre 1907

+ Celestino Vescovo

2. Relatio de statu dioecesis Tridentinae. Caput VI: De capitulis

Trento, 11.IV.1913

Si riproduce qui un *excerptum* dalla *Relatio de statu dioecesis Tridentinae* preparata per la visita *ad limina* del 1913 (*Relatio quinquennalis*). Si tratta di un manoscritto in minuta, redatto dal segretario del vescovo d. Augusto Guadagnini, con integrazioni e correzioni di Celestino Endrici³⁰. Il fascicolo, conservato in ADT, consta di 80 pagine e il testo è suddiviso in 16 capitoli, a loro volta ripartiti in 150 paragrafi. L'estratto qui trascritto è il capitolo VI della relazione e occupa le pp. 37-41, §§ 52-62 del manoscritto. La versione definitiva e ufficiale della relazione, che non abbiamo esaminato, è conservata in Arch. segreto vaticano, Congr. Concist., *Relationes* 814³¹. La presente trascrizione dà conto in nota dei punti in cui il vescovo è intervenuto di suo pugno con correzioni e aggiunte. Questi interventi, infatti, sono molto significativi dell'opinione di Endrici intorno al capitolo e ai suoi rapporti con la curia, e tendono a specificare la versione pacificante e comunque problematica della stesura preliminare del segretario.

[p. 37] § 52. Adest cathedrale canonicorum capitulum constans ex tribus dignitatibus et sex canonicis.

Poenitentiarii officium iam a 50 circiter annis constitutum est, illumque ea qua par est diligentia explet canonicus, qui simul parochiam urbanam ecclesiae cathedralis regit.

Prebenda theologis numquam erecta fuit, nec quod sciam, de ea erigenda actum est. Videbatur fortassis obstare quod olim capitulares praebendae iis dumtaxat petebant, qui e nobili stipite prognati essent; nunc vero eius erectioni obstat impedimentum, quod omnes canonicatus (excepta dignitate, quae a S. Pont. confertur) iurispatronatus caesareo subiciuntur. De caetero provisum est doctrinae christianae exponendae in cathedrali ecclesia per canonicum parochum, qui quolibet die dominico populo abunde catechismum diocesanum explicat.

§ 53. Provisio canonicatum et dignitatum fieri assolet iuxta Concordati Austriaci leges, quae Caesareae Maiestati ius tribuunt plenum et privativum huius cathedralis canonicos (praeter primam dignitatem

30 Cfr. GAMBASIN, La Chiesa trentina, pp. 343-346.

31 Cfr. VARESCHI, Il nuovo regime, p. 297.

cuius collatio Summo Pontifici reservatur) nominandi et praesentandi.

Cum canonicatus aut dignitas vacare contigerit, indicto concursu, e concurrentium numero Episcopus tres eligit a quibus Caesar ut plurimum eum nominat qui primo loco designatur et commendatur.

§ 54 Praebendae canonicales praeter praeposituralem (i.e. secunda dignitas) quam seorsim a ceteris administrat ipse beneficiatus, communem massam constituunt, e cuius redditibus singulis canonicis distribuitur summa quaedam, dignitatibus primae et tertiae tantisper maior quam reliquis. Singuli canonici [p. 38] praeterea percipiunt redditus ex domibus canonicalibus quae ad singula beneficia pertinent.

Insuper habetur massa quaedam communis pro distributionibus choralibus.

Pro expensis fabricae et cultus aliud patrimonium exstat, quod administratur a paroco et duobus laicis iuxta normas vigentes in Austria et sub vigilantia Curiae episcopalis, uti ceterarum ecclesiarum patrimonia.

§ 55. Capitulum habet quidem^a sua statuta^b, quae usibus et traditionibus constant; deest formale statutum in scriptis et ab Episcopo approbatum^c.

Nomine statutorum [...]d canonici antiquitus nuncupabant collectanea quaedam decretorum, quae de rebus capituli olim a Summis Pontificibus vel ab Episcopis lata vel in ipso gremio sancita fuerant; sed ea omnia, quae moderno statui capituli paulum quidem congruunt oblivioni ferme sunt tradita.

Iampridem Sancta Sedes decreverat constitutiones esse conficiendas quod decretum renovatum est per me post visitationem canonicam rescribentem Capitulo statuta exaranda esse quamprimum.

Canonici obtemperarunt iussioni meae, exararunt et sanciverunt statuta quaedam, quae autem usquedum non approbavi ob quaedam juri communi contraria; expectandum proinde censui ut Sancta Sedes iudicium suum ferat de quibusdam consuetudinibus^e, quas Antecessores mei numquam ratas habuerunt et de quibus sermo erit sub num. 56.

Habet Capitulum punctationes quasdam seu constitutiones relate ad chori servitium et sacrarum functionum ordinem, eaeque ab Episcopis probatae servantur et usu vigent.

[p. 39] § 56. Canonici Ecclesiae cathedralis ita choro inserviunt et residentiam observant, ut nonnihil ea de re notatu dignum sit. Etenim horis minoribus et vespertinis necnon missae conventuali intersunt; item adsunt anniversariis quandoque fieri solitis; ast ex antiqua consuetudine ad Matutinum et Laudes non comparent, nisi quibusdam (scilicet 40 circiter) per annum diebus, qui propterea canonicales dicuntur, dum contra reliquis diebus totius anni Matutinum per solos cappellanos recitantur.

Alia consuetudo Capituli haec est, ut Matutinum cum laudibus statim post horas vespertinas anticipetur tempore hiemali, quin ad hoc indultum a S. Sede obtinuerit; item quod a die 18 novembris usque ad festum Paschatis praeterquam diebus episcopalibus et canonicalibus totum officium et Missa conventualis non celebrentur in choro, sed in sacristia, quae simul sacellum est (uti ferunt antiqua ecclesia cathedralis). Ratio huius est rigiditas tempestatis hiemalis, attenda etiam quorundam canonicorum senili aetate.

Adest praeterea mos ut canonici residentiam diutius deserant, quam leges patiantur. Propter calores aestivos satis graves inolevit enim consuetudo iam ab antiquis temporibus ferias inchoandi die secunda iulii easque producendi usque ad pervigilium festi omnium Sanctorum. Quibus quatuor mensibus labentibus aut omnes, dempto paroco, a civitate abesse solent aut si quis forte eorum diutius urbanum domicilium servet, a chori servitio abstinent, solis cappellanis aut mansionariis interea in id officii quotidie incumbentibus.

Non semel Episcopi Capitulum animadverterunt, quod hic mos legibus Ecclesiae minus conformis sit, sed ipsi pratexebant consuetudinem iam a saec. XVI inductam, quam legitimam esse arbitrantur.

[p. 40] Simul vero paratos se dicunt ad obedientiam praestandam decisioni S. Sedis, quam invoco super hanc et antea nominatas consuetudines.

§ 57. Tres solummodo adsunt canonici honorarii, quorum unus domicilium habet in urbe Tridentina, dum alii versantur alibi.

§ 58. Cadit.

§ 59. Canonici bona^f sunt in aestimatione tum apud clerum tum apud populum atque virtute et pietate pollent nullaeque de eis querimoniae unquam auditae fuerunt. Neque discordiae inter ipsos sunt. Eriam cum Ordinario omnino sunt concordēs, oboedientiam et reverentiam debitam praestant atque illum adiuvant in dioecesis administratione.

§ 60. Negotia maioris momenti iuxta sacros canones cum Capitulo communicare consuevi, ut consensum suum et consilium praestet. Ceterum capitulares omnes uni vel alio officio ecclesiastico dioeceseo addicti sunt, ita ut eis frequens occasio praebatur, consilio et opere Ordinario adiuvandi.

§ 61. Sede vacante capitulum plena libertate gaudet in vicario capitulari eligendo iuxta ss. canones.

§ 62. Praeter capitulum cathedralis ecclesiae habentur in dioecesi alia duo capitula penes collegiatas ecclesias Bulsani et Arci. Primum constat ex sex canonicis et tribus cappellanis choralibus, alterum ex octo canonicis sed ob exiguo reddito solummodo tres adsunt, dum de caetero numero plures omnino inutiles essent^g. Utrique capitulo praest Praepositus seu Archipresbyter decanus, qui simul parochia administrat.

[p. 41] Statuta habent approbata, quae diligenter servare student.

Canonici utrobique aliqua ex parte vi constitutionum suarum parochi in officio curae animarum suppetias ferre tenentur. Chori servitium iugiter praestant atque Missam conventualem quotidie celebrant. Vix sufficientes habent redditus ex massa communi, fere omnibus vero ex aliis ministerii spiritualis proventibus honesta sustentatio suppletur^h. Haec capitula collegiata minus aestimantur a clero et populo; et ipsa haud raro parochi loci, eorum praesidi molestias creant eo quod iura, privilegia ecc. plus aequo urgent. Haec locum habent praesertim Bauzani. Ordinarius plusquam semel fortiter intervenit ut ad oboedientiam praestandam adducerentur.

^aquidem aggiunto in interlinea da Endrici. ^bDopo *statuta*, di mano del segretario e cancellato: *ab Episcopo approbata*. Sopra *ab* e cancellato, di mano del vescovo: *sed*. ^c*quae usibus ... approbatum* aggiunto da Endrici. ^dParola di sette lettere, leggo *huiates*. ^e*quae autem usquedum ... consuetudinibus*: righe corrette da Endrici. Così la stesura del segretario: *quae autem usquedum approbare non potui, quia expectandum putavi ut Sancta Sedes iudicium suum ferat de quibusdam consuetudinibus*. ^f*bona* corretto su *optima* da Endrici. ^g*dum de caetero ... inutiles sunt* aggiunto a margine da Endrici. ^hSeguono tre righe cancellate dal vescovo: *In bona sunt aestimatione apud clerum et populum, etsi et ipsi uti ceteri e clero aliquo [...] non careant*. Quanto segue fino alla conclusione aggiunto da Endrici.

Vittorio Carrara, Ältere Trienter Diözesanordnungen im frühen 20. Jahrhundert. Das Domkapitel, Domdekan Inama und Bischof Endrici (1904–1913)

Bei seiner Weihe zum Bischof von Trient (1904) sah sich der junge Celestino Endrici mit der Leitung einer Diözese betraut, die noch alten Traditionen nachhing, reich an kirchlichen Einrichtungen älterer Ausrichtung, die den Bedürfnissen einer Neuorientierung an moderner Seelsorge und Kirchenlehre entgegenstanden. Das Domkapitel war eine dieser Institutionen und sein

Werdegang ist für manche Aspekte exemplarisch. Zunächst wird die einschlägige Forschungsgeschichte zum Mittelalter und zur neuzeitlichen Entwicklung nachgezeichnet, um einerseits die außergewöhnlich lange institutionelle Kontinuität im Bereich des Kapitels aufzuzeigen, andererseits die immer wiederkehrenden Motive in den Auseinandersetzungen zwischen Domkapitel und bischöflicher Kurie. Es werden sodann für den Zeitraum 1904–1913 einige Quellen aus dem privaten (aber doch halboffiziellen) Briefwechsel von Bischof Endrici näher analysiert, die im Archiv der Erzdiözese verwahrt werden, vor allem sein Briefwechsel mit dem Domdekan Inama, einem alten Exponenten der geistlichen Elite in der Stadt Trient. Der Bischof war entschlossen, die seit Jahrhunderten genossenen Privilegien des Kapitels zu beschneiden, seine Bemühungen trafen aber auf eine indolente und renitente Haltung und den Unwillen zur Veränderung alter Gewohnheiten, die mehr mit dem ruhigen Gang eines angenehmen Lebens der Geistlichen zu erklären sind als mit Machtspielen. So stand auf der einen Seite der Bischof, groß geworden in der Schule eines unter Papst Leo XIII. initiierten offenen Umgangs mit der sozialen Frage, ein Verteidiger der *libertas ecclesiae* gegen die josephinische Haltung der habsburgischen Verwaltung, aber auch durchaus im Bewusstsein notwendiger Erneuerungen innerhalb der Kirche, um den von mehreren Seiten vorgetragenen Angriffen standhalten zu können. Auf der anderen Seite eine gesonderte geistliche Verwaltung, die noch sehr den Verhältnissen des Ancien Régime nachhing und für die nicht nur die Autorität des Amtes, sondern auch die Privilegien des Klerus unantastbar waren. Diese großen Themen und Fragen lässt die Untersuchung im Hintergrund mitlaufen ohne näher darauf eingehen zu können, jedoch mit der Absicht, bestimmte Gebräuche und eine bestimmte mentale Haltung zu beschreiben, die aus dem angedeuteten Konflikt zwischen Kapitel und Bischof so effektiv aufleuchtet. In diesem Sinne ist die vorliegende Arbeit eher ein religionsgeschichtlicher Essay als eine Abhandlung über kirchliche Verfassungsgeschichte. Im Anhang werden zwei zum Thema signifikante Quellenstücke ediert, ein Schreiben des Bischofs an den Domdekan Inama und ein Auszug aus dem *ad-limina*-Bericht, den Bischof Endrici für 1913 vorbereitet hatte.

